

## VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DI BENI IMMOBILI DI UTILITA' PUBBLICA

*Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna.*

e

*Il Comune di Busachi*

I firmatari del presente accordo,

- *Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna* (di seguito denominato Segretariato Regionale) con sede in Cagliari in Largo Carlo Felice n. 15, nella persona del Segretario Regionale la Dott.ssa Patricia Olivo;

- Il Comune di Busachi (Or) – *con sede in Busachi (OR), Piazza Italia n.1* (Cod. Fisc. 00541880951), nella persona del Sig. Sindaco Giovanni Orrù;

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, di seguito ‘Ministero’;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019 n.104 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, e in particolare gli artt. 10 e 12.

Visto il Decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con l’Agenzia del Demanio, *Verifica dell’interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica* (G.U. del 3 marzo 2004 n. 52) e il D.D. 28 febbraio 2005, “*Modifiche e integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica*” (G.U. n. 61 del 15 marzo 2005), che stabilisce che l’Ente interessato inserisca i dati relativi agli immobili, secondo quanto definito dall’allegato “A”, esclusivamente sul sito web [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it) provvedendo quindi all’inoltro, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione Regionale, (ora a seguito della riforma ministeriale intervenuta Segretariato Regionale) secondo modalità che prevedano l’avviso di ricevimento;

CONSIDERATO che il citato Decreto del 6 febbraio 2004 e s.m.i. all’art. 4 comma 2 stabilisce che le (ex) Direzioni Regionali (ora Segretariati Regionali) definiscono con i soggetti interessati i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi da sottoporre a verifica dell’interesse culturale, tramite appositi accordi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.169 del 2 dicembre 2019 (G.U. n.16 del 21.01.2020) recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la circolare n. 3 del 29.01.2020 della Direzione Generale ABAP, relativa alle indicazioni operative e transitorie relative al D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 che precisa che *i Segretari Regionali di cui all’art. 40 del D.P.C.M. n. 169/2019 sottoscrivono i protocolli di intesa per la definizione delle modalità di trasmissione degli elenchi dei beni da sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 12 del Codice.*

CONSIDERATO che con D.S.G. n. 227 del 24.04.2020 è stato conferito alla Dott.ssa Patricia Olivo l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna.

Vista la richiesta del **Comune di Busachi (OR)** di voler attivare le procedure di verifica previste dal D.D. 02.06.2004, formulata dall’Ente con la nota Prot. 666 del 16.3.2021 acquisita al protocollo del Segretariato Regionale al n. 1647 del 17.3.2021;

VISTA l’opportunità e l’indifferibilità di pervenire ad un accordo;

CONSIDERATO che i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tengono conto sia delle esigenze dell'Ente richiedente che delle effettive risorse umane e strumentali degli Uffici ministeriali preposti alla verifica;

Al fine di definire i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di proprietà del **Comune di Busachi** in seguito denominato Ente da sottoporre al procedimento di verifica di cui all'art.12 del *Codice dei Beni Culturali*;

**si concorda quanto segue:**

- L'Ente proprietario indicato nelle premesse, a far data dalla firma del presente accordo, potrà inviare con cadenza mensile, un elenco di beni composto da un numero massimo di **n. 3 schede** relative a immobili da sottoporre a verifica e redatte in base alle indicazioni contenute nel D.D. del 6 febbraio 2004 così come modificato dal D.D. 28 febbraio 2005.
- La singola scheda inserita nel sistema [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it) deve essere riferita **ad un singolo edificio** e, solo eccezionalmente, e comunque sentito preliminarmente questo Segretariato Regionale e in accordo con la Soprintendenza competente, possono essere ammesse delle schede che comprendono più edifici di uno stesso complesso edilizio o/compendio ed aventi simili caratteristiche costruttive e architettoniche. Se l'Ente richiedente è proprietario di più unità immobiliari dello stesso edificio (medesima particella catastale, diversi subalterni) la scheda da compilare sarà unica.
- **L'Ente si impegna ad inviare, contestualmente all'immissione dei dati relativi alle schede nel sito web [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it), una copia cartacea (o copia informatica via mail certificata) di tutte le schede al Segretariato Regionale fermo restando che il termine iniziale del procedimento di verifica e della connessa attività istruttoria viene individuato nella data di ricezione della documentazione (completa) da parte del Segretariato Regionale;**
- Il Segretariato Regionale, ricevuta la documentazione completa da parte dell'Ente, darà l'avvio del procedimento nel sito dedicato dove saranno riportate le varie fasi del procedimento.
- **L'Ente si assume la piena responsabilità della correttezza di tutti i dati inseriti nel sistema con particolare riferimento a quelli catastali.**
- La trasmissione delle schede indicate ai punti 1. 2. sarà corredata anche da una cartografia in scala adeguata a seconda dell'ambito urbano o extraurbano (Es. 1:2000 1:10.000 o 1:25.000) relativa all'area in esame, in formato A3, con l'individuazione degli immobili oggetto della richiesta di verifica e, qualora richiesto, si impegna a fornire le visure catastali;
- Qualora la verifica riguardasse una singola porzione immobiliare, ( per es. un appartamento) dovrà essere fornita, in allegato alla relativa scheda, adeguata documentazione fotografica estesa all'intero immobile e alle parti comuni, qualora l'Ente richiedente non sia l'unico proprietario dell'immobile oggetto di verifica, il richiedente si impegna a segnalare ciò nelle schede e ad indicare, qualora richiesto dal Ministero, i millesimi di proprietà, i nominativi e i dati anagrafici di tutti gli altri condomini.
- L'Ente richiedente si impegna a consentire tempestivamente, qualora ritenuto necessario dai tecnici istruttori del Ministero, l'effettuazione di eventuali sopralluoghi ai beni oggetto di verifica e a tal fine indicherà obbligatoriamente il nominativo cui fare riferimento;
- Ulteriori richieste di verifica, in deroga a quanto stabilito nel presente accordo dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Segretariato Regionale;
- L'Ente richiedente autorizza il Segretariato Regionale all'utilizzo dei dati trasmessi ritenuti utili per integrare anche dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e della Regione Sardegna, con finalità conoscitive, di divulgazione e di supporto agli studi di pianificazione e tutela monumentale.
- Il presente accordo sarà inviato dal Segretariato Regionale alla Soprintendenza competente, come previsto dall'art. 4 del D.D. del 06/02/2004 e s.m.

DS

Cagliari

Per il Segretariato Regionale della Sardegna

**IL SEGRETARIO REGIONALE**

Patricia Olivo

Per il Comune di Busachi

**il Sindaco**

Giovanni Orrù